



REGOLAMENTO

DELLA

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

DEI LAVORANTI SERRAGLIERI

DI TORINO E SUOI BORGHI



Torino, 1870. — Tip. Arnaldi.

No.

CERTIFICATO D'AMMESSIONE

Il Socio

in età d'anni *nativo di*

di professione

fu ammesso in questa Società il

col pagamento per diritto di ammessione di

Lire

mediante noviziato di mesi quattro.

Torino, il 187

IL PRESIDENTE

Il Segretario

REGOLAMENTO



Art. 1. La festa del santo Patrono sarà celebrata ogni anno nella chiesa della SS. Trinità, coll'intervento dei Soci alla sacra funzione.

Condizioni per l'Ammessione

Art. 2. Ogni individuo dell'arte che vorrà far parte della Società dovrà pagare lire 1, 25 per diritto d'ammessione, e per lo spazio dei primi quattro mesi non potrà pretendere alcun sussidio; quegli che entrerà un mese prima della festa patronale non sarà in obbligo di pagare l'annuale di cui in appresso.

Art. 3. Ogni ammesso in questa Società dovrà pagare settimanalmente nelle mani del Collettore la quota di centesimi 25.

Art. 4. Ogni Socio dovrà nel giorno della festa patronale presentarsi alla sala, pagare il suo annuale e riconoscere i nuovi Soci.

Art. 5. L'annuale da pagarsi il giorno della detta festa è di lire 1.

Art. 6. I sonetti da distribuirsi ai Soci nel giorno della festa saranno stampati su carta in colore.

Art. 7. Il Socio per una malattia di tre giorni non percepirà alcun sussidio, ma però se la malattia si dilungasse oltre i 15 giorni riceverà intieramente dal primo giorno lire 1, 25 al giorno per lo spazio di tre mesi all'anno, mediante la dichiara del Dottore curante, firmata da un Consigliere della sezione in cui si trova. Dopo i tre mesi dovrà portare nell'intervallo d'un mese la fede di salute per poter percepire, in caso di malattia, il sussidio di altri tre mesi nell'anno susseguente.

Art. 8. Saranno dispensati dal pagamento dell'annuale la Direzione scadente ed il Collettore.

Art. 9. Il Direttore scadente ed il Collettore saranno obbligati di portarsi ad esigere, nel lunedì dopo la festa, gli annuali dai Soci i quali non intervennero alla sala nel dì della festa, come pure le obblazioni dei signori Principali, portandosi scrupolosamente con dignità in questa carica dalla Società loro affidata.

Art. 10. Potrà essere ammesso nella Società ogni individuo dell'arte il quale abbia raggiunti gli anni 16, e che non oltrepassi gli anni 45, facendo constare d'essere in perfetta salute e regolare condotta.

Art. 11. Il Socio il quale lascia scadere 8 settimane al pagamento delle sue quote, subirà, in caso di malattia, una sospensione di giorni 15

al sussidio, a cominciare dal giorno del suo pagamento.

Art. 12. Scaduti tre mesi avrà un mese di sospensione come all'articolo precedente.

Art. 13. Il Socio che lascia scadere quattro mesi avrà una sospensione di giorni 45 al diritto del sussidio in caso di malattia, e dovrà presentare una dichiara di salute fatta da un Dottore, affinchè le sue quote vengano accettate e possa ancora far parte della Società.

Art. 14. Verrà negato il sussidio ai Soci affetti da malattie veneree, provenienti da alterco, abuso di liquori, ecc.

Art. 15. Se per caso un Socio venisse aggredito da forza maggiore, che dovesse portare ferite, e conseguentemente fosse obbligato ad astenersi dal lavoro, il sussidio gli sarà concesso quando la Società sarà posta in chiaro dell'accaduto, e le verrà presentato copia del processo verbale.

Art. 16. Un Socio il quale riceva sussidio è obbligato di pagare la quota della settimana corrente, e sarà cura del Direttore e del Cassiere di fargliene la ritenzione e lasciargli la ricevuta.

Art. 17. Il Cassiere non potrà tenere presso di sè una somma maggiore di L. 150. Il sopravanzo sarà messo ai rispettivi interessi.

Art. 18. Onde evitare inconvenienti il Socio non potrà presentare al Cassiere più d'un mandato di pagamento, e non dovrà lasciar tras-

correre 15 giorni dalla data che porta il mandato a quello della presentazione.

Art. 19. Il Socio che dovrà recarsi fuori di città deve avvertire la Società, e continuare il suo pagamento. In caso di malattia dovrà inviare, franco di posta, la fede autentica del Dottore curante, legalizzata dal Sindaco del luogo in cui si trova. Allora la Società gli farà tenere il sussidio ogni 15 giorni, mediante riceva la detta fede medica, il tutto a spese del Socio.

Art. 20. La Direzione non riceve lettere se non sono franche di posta.

Art. 21. Se qualche Socio si trovasse privo di lavoro, la Direzione gli accorderà una giustificazione.

Art. 22. La giustificazione non potrà accordarsi oltre sei mesi di morosità, al qual tempo non possono più far parte. Questa non può essere accordata se il Socio non può constatare di trovarsi nell'impossibilità di poter pagare le sue quote settimanali. In caso di malattia gli si farà la ritenzione sui mandati di quanto è in debito verso la Società.

Art. 23. Se per caso la Direzione accordasse un'amnistia ai Soci morosi oltre sei mesi, dovranno questi uniformarsi ad una visita sanitaria e terminare il noviziato di mesi quattro se dapprima non l'avevano terminato.

Art. 24. Se accadesse una crisi di lavoro e che uno o più Soci si dovessero allontanare dalla città, la Società accorda 5 anni di tempo

per ricostituirsi a quelli che si sono recati all'estero, ed un anno a quelli che si trovano nel Regno, mediante una dichiarazione di salute.

Art. 25. Se un Socio venisse accusato ed approvato per furto, truffa od attentato ai costumi sarà cancellato dalla Società.

Art. 26. Sarà pure punito quel Socio che senza motivi legittimi dispregiasse con parole insultanti la Società; ma la punizione sarà come prescrive l'art. 35.

Art. 27. In caso di morte d'un Socio, la Società deve pagare alla famiglia superstite la somma di lire 15 non più tardi di due mesi, e nessun estraneo alla famiglia potrà ricevere tale somma, quand'anche lasciata dal Socio in presenza di testimoni.

Art. 28. Ogni Socio è tenuto ad assoggettarsi a tutte le deliberazioni prese dal Consiglio in legale adunanza.

Art. 29. In caso di qualche inconveniente, per cui non esista regolamento, sarà cura del Consiglio di deliberare su tale riguardo.

Doveri dei Soci alle adunanze rispetto alla sala ed alla Società

Art. 30. Nelle adunanze e durante la discussione, ogni Socio deve far silenzio, riflettere alle proposte fatte dalla Direzione o da altri Soci, e domandare la parola per turno. Durante la discussione nessuno potrà prender la parola

se non gli è concessa dal Direttore, che di regola non può accordargliela più di tre volte sul medesimo argomento; ma se però la stessa discussione si prolungasse in altra adunanza, allora gli verrà nuovamente concessa.

Art. 31. Non sono contemplati nel precedente articolo i Relatori di una qualche commissione, ed il Direttore ha la facoltà, qualora il creda utile, d'accordar loro ulteriormente la parola.

Art. 32. Nelle adunanze ogni Socio può domandare la parola che a sua volta gli sarà accordata.

Art. 33. Il Direttore potrà togliere la parola a qualunque Socio che importunamente con inutili parole turbasse l'armonia della discussione.

Art. 34. Chiunque turbasse l'ordine e la calma dell'adunanza, cagionando rumore e disordine, sarà dal Direttore chiamato all'ordine ed invitato ad uscire dalla sala. In caso di resistenza potrà venire punito con sospensione o decadenza di Socio; ma però la pena non potrà essere applicata che per deliberazione del Consiglio, nella prima riunione susseguente a quella in cui ebbe luogo il disordine.

Art. 35. Un apposito regolamento interno notificherà la disciplina ed il metodo che si dovranno tenere nelle discussioni e votazioni delle adunanze.

Art. 36. Per evitare ogni inconveniente nelle votazioni per le elezioni dei Consiglieri e della

Direzione, negli stabilimenti non si potranno eleggere che un Membro di Direzione ed un Consigliere ogni venti Soci.

Direzione della Società

Art. 37. La direzione della Società sarà affidata a due Direttori, 1° e 2°, quattro Vice-Direttori ed un Cassiere.

Art. 38. Questa verrà nominata ogni anno nella domenica, od in altro giorno, prima della celebrazione della festa, dai due Consigli scadente ed entrante; se il Socio nominato 1° Direttore non potesse sostenere tale carica, verrà surrogato dal 2°.

Art. 39. Il Direttore che verrà nominato sarà in obbligo d'intervenire il gioruo della festa per registrare il nome, prenome e domicilio di tutti i Soci.

Art. 40. Per il giorno della festa verrà nominata una Commissione per farne le spese, pel servizio della sala e per la funzione in chiesa.

Art. 41. Il Cassiere sarà pure nominato a voti dalla Società. La durata di sua carica è illimitata. Esso sarà responsabile, mediante cauzione, della somma che può tenere nelle mani.

Art. 42. Il Cassiere dovrà ogni semestre presentare al Consiglio il rendiconto delle entrate e delle uscite col nome dei Soci a cui fu dato il sussidio.

Art. 43. In caso di dimessione, il Cassiere

dovrà, prima di cessare dalla sua carica, presentare esattamente il rendiconto.

Art. 44. Nel caso che il Cassiere, l'Esattore od il Collettore s'appropriassero di fondi sociali e si trovassero nell'impossibilità di farne la debita restituzione nel termine di mesi tre, mediante un responsabile possidente, appena conosciuto il fatto verranno citati avanti il tribunale.

Art. 45. Il Cassiere ricevendo le quote dal Collettore le annoterà con un bollo particolare su apposito libro.

Art. 46. I Direttori dovranno vigilare attentamente nel segnare e rimettere i mandati ai Soci ammalati, affinchè non accada sbaglio e non sia ritardato il sussidio ai medesimi.

Art. 47. I mandati da rimettersi ai Soci ammalati saranno staccati da un registro madre-figlia, il quale sarà tenuto dal 1° Direttore e saranno confrontati nella revisione mensile dei conti.

Art. 48. Prima delle elezioni sarà obbligo dei Direttori di formare una rosa di 24 Soci per nominare i 12 Consiglieri. Questi saranno divisi per sezioni e non ve ne sarà che uno per sezione.

Art. 49. Tutti i Soci saranno muniti, per mezzo di un elenco affisso in sala, del nome dei 24 candidati dai quali devono essere eletti i 12 Consiglieri, e non potranno aggiungerne altri fuorchè i 24 proposti.

Art. 50. Quel Direttore il quale non si attenga ai regolamenti vigenti, o per incuria tralasciasse i propri doveri verso la Società, verrà surrogato nella prossima adunanza, oppure in un'altra straordinaria.

Art. 51. Nel giorno della festa sarà esposto un bacile in sala per raccogliere gli annuali dei Soci e le oblazioni dei signori Principali.

Art. 52. Prima di chiudere la sala la Direzione dovrà verificare in presenza di tre Consiglieri la somma ritirata e registrarla sul libro mastro.

Art. 53. Gl'introiti e le spese fatte nel giorno della festa saranno indicati chiaramente sul rendiconto che si darà al Consiglio nella domenica susseguente.

Art. 54. La Direzione scadente nel lasciare la carica dovrà presentare alla entrante la nota di tutti gli oggetti appartenenti alla Società e verificarne l'esistenza.

Art. 55. I Direttori, i Consiglieri ed il Cassiere dovranno munire i Soci del loro rispettivo indirizzo del laboratorio o domicilio, acciò essi, all'occorrenza, sappiano dove ritrovarli.

Art. 56. La Direzione, trattandosi d'affari interessanti la Società, convocherà in primo luogo i Consiglieri per le conclusioni, indi il Consiglio generale per l'approvazione o modificazioni che si crederanno opportune.

Art. 57. In caso di assenza della Direzione, i Consiglieri, previo avviso, dovranno essi stessi

deliberare, mediante l'approvazione generale, ciò che sarà più urgente, e renderne avvertita la Direzione, onde questa possa regolarsi nell'amministrazione, promuovendo così sempre più il benessere della Società.

Art. 58. Nessun consiglio sarà valido, se non trovasi presente la maggioranza dei Consiglieri e dei Soci.

Art. 59. Il Consigliere che non interverrà all'adunanza, dietro avviso del Collettore, sarà dimesso dalla sua carica se non avrà motivi legittimi per giustificare la sua assenza; verrà quindi sostituito a tal carica uno dei Soci nominato a voti.

Art. 60. Nessun membro della Direzione potrà prender parte ad adunanze preparatorie private, avendo il Consiglio, in questo caso, facoltà di surrogarli.

Art. 61. In ogni adunanza valida sarà scritto un verbale del risultato e delle deliberazioni prese dal Consiglio, il quale verrà firmato dal Direttore nell'adunanza susseguente, e quindi portato sul libro. mastro.

Doveri del Collettore

Art. 62. Vi sarà un Collettore delegato e stipendiato dalla Società per raccogliere, ogni lunedì, le quote settimanali dei Soci.

Art. 63. Esso sarà munito d'un libro col nome ed indirizzo del laboratorio di ogni Socio. Si

recherà da essi per esigere le quote, e quelle esatte le noterà sul suo libro e sul libretto dei rispettivi Soci. Il Cassiere poi porrà un controbollo sul libro del Collettore all'atto del versamento delle quote da questi fatto. Recandosi ad esigere le quote, il Collettore sarà pure obbligato di osservare se qualcuno dei Soci è ammalato, di farne la relazione al Cassiere, al Direttore ed ai Consiglieri della rispettiva sezione in cui i Soci ammalati si trovano.

Art. 64. Il Collettore dovrà ogni mercoledì fare il versamento della colletta nelle mani del Cassiere, il quale appena ricevuta la somma gli farà tenere per sua incumbenza centesimi 15 per ogni lira raccolta, e sarà tenuto di dare conto al Consiglio di questa spesa.

Art. 65. Il Collettore il quale ritardi il versamento della colletta, pagherà una multa di centesimi 25 per ogni giorno di ritardo.

Art. 66. Qualora un Socio lavorasse fuori dell'officina potrà incaricare un compagno per pagare al Collettore la sua quota, e dato il caso che questi non andasse a ritirarla, sarà obbligo del Socio di pagarla al Cassiere

Art. 67. Sulle quote che i Soci saranno obbligati di pagare a mani del Cassiere, il Collettore non avrà il diritto alla mercede del 15 %, come nel patto convenuto, e questo risparmio sarà versato nella cassa sociale.

Art. 68. Il Cassiere terrà conto di queste

quote da lui ritirate, le quali saranno registrate sul libro del Collettore.

Doveri del Comitato

Art. 69. Il Comitato sarà formato d'un capo e due vice. Il numero dei membri è illimitato. Sarà loro dovere e cura di procurare il buon andamento della Società, e di eseguire gli ordini ricevuti dai loro capi.

Art. 70. Il Socio al quale verrà conferita tale carica, appena avrà ricevuto l'avviso che qualcuno dei Soci trovasi ammalato, dovrà tosto portarsi dal medesimo per riconoscere la verità, e domandare quindi all'ammalato i servigi che gli occorrono. Nell'introdursi in casa userà ogni gentilezza sia verso il Socio, sia verso la gente di casa.

Art. 71. In caso di decesso sarà cura dei capi del Comitato d'incaricare due o più Soci per vegliare il defunto, se farà di bisogno.

Doveri dei Soci

Art. 72. Ogni Socio cadendo ammalato deve avvertire immediatamente un Membro della Direzione o del Comitato della Sezione in cui si trova, indicandogli la via, numero, casa e piano che abita. Il Socio che non ne darà avviso non avrà diritto ad alcun sussidio.

Art. 73. Quel Socio che venisse cancellato

dalla Società per morosità al pagamento delle sue quote e che oltrepassasse gli anni 45 d'età, dovrà pagare per diritto d'ammessione, se desiderasse nuovamente farne parte, lire 5 di più per ogni anno che oltrepassasse tale età. Questa condizione sarà pur imposta a qualunque altro che intendesse di far parte di questa Società e che avesse oltrepassata la predetta età.

Art. 74. Se un Socio partisse pel servizio militare, durante la sua assenza non potrà far parte attiva della Società, ma però al suo ritorno, pagando le sue quote settimanali, sarà considerato come dapprima, senza il pagamento d'una nuova ammessione.

Articolo riflettente la Bandiera.
Rispetto alla medesima.

Art. 75. In qualunque occasione che si dovesse portare la bandiera, per motivi indispensabili, sarà affidata al 1° Direttore, in sua assenza al 2°, o ad un vice Direttore, o al Membro del Consiglio il più anziano. La Bandiera non potrà uscire se non affidata dal Direttore ed accompagnata da dieci Soci.

Proposta fatta dalla Direzione
ed approvata dalla maggioranza del Consiglio
(per economia)

Art. 76. Nel giorno della festa del nostro Patrono S. Pietro la Società pel passato pagava,

oltre al vitto, lire 3 a ognuno dei due Direttori acciò si recassero da tutti i signori Capo-Mastri serraglieri per invitarli verbalmente alla suddetta festa; per risparmiare quest'annua spesa, che in tutto ammontava a lire 15, la Direzione fece la proposta di far loro tale invito col mezzo di un rispettivo ed opportuno biglietto. Questa proposta venne approvata a grande maggioranza dal Consiglio.

Quest'articolo non riguarda i Soci i quali devono invece attenersi all'art. 4.

Gli articoli del presente Regolamento vennero approvati a grande maggioranza parte nella seduta del 9 gennaio 1870, e parte nella seduta del 19 giugno stesso anno.

SOCI

ESISTENTI DOPO IL 2° CENTINAIO

7 Albino Vincenzo
6 Antognetta Giovanni
37 Arnaudo Ambrogio
82 Alessio Giovanni
36 Allaria Carlo
83 Arietti Giuseppe
38 Antillo Giovanni

78 Bergamasco Pietro
45 Bono Pietro
44 Bono Gio. Battista
75 Betta Effisio
46 Bertero Giuseppe
77 Balbo Ferdinando
80 Bonaudo Domenico
43 Bettasso Giuseppe
102 Bettasso Antonio
40 Borgis Giuseppe
79 Bottero Antonio
101 Bottero Luigi
76 Bottero Giovanni
3 Bauchiero Francesco
47 Bordiga Giovanni
41 Bagner Enrico
42 Bovolo Agostino
48 Borino Alessandrò

69 Colli Cantone
1 Cermelli Giuseppe
34 Ciocca Federico
15 Carrara Domenico
16 Cerutti Francesco
71 Cassano Paolo
72 Cotto Vincenzo
70 Chiavario Giovanni
18 Casale Giuseppe
50 Cabana Filippo
99 Conti Michele
49 Capellino Giovanni
51 Cavallero Francesco
73 Capra Bartolomeo
74 Ceretti Carlo
96 Cortassa Giovanni

10 Diale Giovanni

20 Faedo Giovanni
94 Fassino Giovanni
68 Fassetta Giuseppe
67 Foglizzo Gioachino

97 Giurda Antonio
98 Gallo Carlo
64 Giachelli Giuseppe
59 Garella Antonio
67 Giuliano Giuseppe
21 Giovannini Franc.
9 Giecco Antonio
35 Giecco Giovanni
65 Gorini Ambrogio

66 Giberti Luigi
100 Giordano
8 Ghio Giovanni

28 Lefler Antonio
29 Larovere Giuliano
19 Luciano Giovanni

26 Mogliassi Emilio
53 Musassi Vincenzo
25 Martinetti Bartol.
52 Moretto Domenico
60 Mainero Francesco
61 Moglia Severino
62 Moglia Pietro

32 Oreglia Pietro
33 Oliveri Tommaso
54 Otein Domenico

31 Pontiglione Luigi
13 Pontiglione Giacomo
24 Pacotto Giovanni
55 Peirone Lorenzo
5 Pavesio Francesco
22 Plasso Luigi
63 Piatti Giacomo
12 Paggi Antonio
57 Pacotto Giacomo
103 Pellegrini Antonio

56 Proto Pietro
23 Praga Gaetano
4 Peluffo Gio. Batt.
58 Pipino Antonio
39 Parena Giovanni

11 Rosso Giacomo
27 Remotti Lorenzo
14 Rocco Clemente
17 Recanzone Giacomo
87 Ribero Giuseppe
90 Rumi Domenico
88 Rossi Eugenio
89 Rossi Matteo
95 Roda Felice

2 Sartoris Salvatore
93 Saruglia Antonio
92 Stroppiana Carlo
91 Stefanone Gio. Batt..
104 Soffietti Michele

30 Tiberga Michele

8 Valle Michele
81 Valli Pietro Paolo
85 Valpreda Carlo

84 Uberti Serafino

86 Zucco Giuseppe

MESI	FIRMA di chi riceve	Data	Bollo
Gennaio			
Febbraio			
Marzo			
Aprile			
Maggio			
Giugno			
Luglio			
Agosto			
Settembre			
Ottobre			
Novembre			
Dicembre			

2		3		4		5	
Data	Bollo	Data	Bollo	Data	Bollo	Data	Bollo

MODULO DI DICHIARA

DEL DOTTORE

PER I SOCI FUORI TORINO

Il sottoscritto, Medico esercente nel Comune di *dichiara che* *, Socio appartenente alla* Società dei Lavoranti Serraglieri di Torino, *come dal Libretto* N. *trovasi affetto da* . *dal giorno* *al* *dichiarando sul proprio onore che il detto Socio trovasi realmente in istato d'inabilità al lavoro.*

li *18*

Il Dottore

La legalizzazione del SINDACO

